

N. 00418/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01335/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2015, proposto da:

Istituto Fisioterapico Ortopedico Campano S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Cicenìa, con domicilio eletto in Salerno, alla Via Velia, 96 c/o avv. Scuderi;

contro

Azienda Sanitaria Locale Avellino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Di Trolio, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.; *Commissario ad acta* per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ce.Me. S.r.l., in per sona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Mazuy Kivel, con domicilio eletto in Salerno, alla Via F. Manzo, n. 53 c/o avv. Cassandra;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. 1685/15 dell'ASL Avellino avente ad oggetto applicazione DD.C.A. n. 90/2014 richiesta nota di credito su fattura anno 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Avellino e di Ce.Me. S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che, con specifico riguardo alla macroarea oggetto di controversia, la delibera del Direttore Generale n. 1823 del 27 ottobre 2014 ha espressamente previsto di “approvare il finanziamento degli eventuali e previsti sforamenti dei livelli prestazionali per l'anno 2014, attraverso l'utilizzo dei fondi costituiti dalle economie di gestioni registrate sull'esercizio 2013”;

RITENUTO, per l'effetto, anche in relazione al bilanciamento dei contrapposti interessi, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della articolata istanza cautelare;

RITENUTO che le spese della fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare;

Fissa, per la definizione della causa nel merito, la pubblica udienza del 26 maggio 2016.

Spese compensate.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)